



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico studi e statistica

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 17 aprile 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 13/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19. Provvedimenti in materia di commercio su area pubblica: sospensione definitiva delle Fiere di San Giuseppe e Santa Croce, parziale riapertura dei mercati periodici e dei posteggi isolati; divieto di commercio su suolo pubblico in forma itinerante.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

dato atto che, in attuazione al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, il Comune ha adottato propri provvedimenti prescrittivi e ulteriormente limitativi al fine di contenere l'emergenza sulla base delle specificità presenti nel proprio territorio;

richiamata in particolare la propria ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 18 marzo 2020, con la quale si ordinava fino a revoca la sospensione di tutte le attività di commercio al dettaglio su area pubblica sul territorio comunale nell'ambito dei mercati di servizio, specializzati e dei posteggi isolati, del mercato tipico solidale di Piazza Santa Maria Maggiore, dei mercati contadini di via Filzi e Piazza Dante, nonché la sospensione della Fiera di San Giuseppe e il divieto di commercio itinerante su suolo pubblico; consentendo, allo stesso tempo, lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari nei chioschi ubicati in piazza Vittoria;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID_19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID_19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID_19, applicabili sull'intero territorio nazionale",



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



che ha prorogato fino al 3 maggio le chiusure e le misure straordinarie emergenziali;

richiamate in particolare le misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale stabilite nel dPCM del 10 aprile 2020 dall'articolo 1, comma 1, alle lettere:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020, recante "Disposizioni relative all'esercizio di attività produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a domicilio";

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia 15 aprile 2020, recante "Modificazione, con integrale sostituzione dell'ordinanza del Presidente del 13 aprile 2020";

preso atto che nell'ordinanza della PAT nulla è disposto circa la sospensione dei mercati, confermando l'orientamento già adottato nelle proprie precedenti indicazioni operative del 26 marzo relative all'applicazione del dPCM 25 marzo 2020, e riportato ora nelle attuali indicazioni operative del 15 aprile 2020 relative all'applicazione del dPCM 10 aprile 2020, nelle quali si conferma la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari e, salvo diverse disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente adottate con ordinanza dei Comuni;

considerato che la situazione in atto impone la conferma parziale, con le precisazioni di seguito disposte, delle prescrizioni aggiuntive già adottate con proprio provvedimento n. 10 del 18 marzo 2020, improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

ritenuto quindi di annullare in via definitiva l'edizione 2020 dei mercati saltuari denominati Fiera di San Giuseppe, già sospesa con propria ordinanza 10/2020, e Fiera di Santa Croce, che avrebbero dovuto svolgersi rispettivamente il 22 marzo 2020 e il 3 maggio 2020, non essendo disponibile una data alternativa per la loro riorganizzazione, anche in considerazione del programmato recupero e del regolare svolgimento dal mese di settembre di altre manifestazioni già in calendario;

rilevato tuttavia ora opportuno, tenuto conto del progressivo miglioramento della condizione sanitaria e al fine di potenziare la rete distributiva prevedere una graduale apertura dei mercati partendo da quelli rionali di generi alimentari che presentano un numero ridottissimo di concessionari di posteggio, dai posteggi isolati del settore alimentare e dal mercato contadino di Via Filzi, consentendone la riapertura nel rispetto delle prescrizioni sul mantenimento delle distanze, il divieto di assembramento e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie per la protezione della merce, nonché l'obbligo per gli operatori di indossare dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine;

ritenuto di programmare anche la riapertura, limitatamente alla vendita di generi alimentari, del mercato cittadino del giovedì (mercato di servizio n. 1 e mercato specializzato n. 3 e mercato solidale di Piazza Santa Maria Maggiore) e del mercato specializzato n. 2 in piazza delle Erbe, così da garantire nuovamente la fruizione del servizio nei confronti di chi gravita nel centro storico per motivi di necessità, lavoro o, in quanto, ivi residente;



rilevata a tal fine la necessità per i mercati suddetti di disporre la riorganizzazione degli spazi prevedendo il confinamento delle attività commerciali svolte su suolo pubblico mediante collocazione di strutture che impediscano l'accesso incontrollato da parte dell'utenza;

dato atto che per garantire quanto sopra è necessario verificare previamente la fattibilità della messa in opera di specifiche modalità di accesso per ciascun mercato e successivamente pianificarne l'adozione, in concerto con il Servizio di Polizia Locale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio e quindi prevederne l'apertura a partire dal 27 aprile;

richiamato il punto f) in cui l'ordinanza del Presidente della Provincia dispone la proroga fino al 3 maggio delle misure adottate con precedente ordinanza del Presidente del 6 aprile 2020, relativamente all'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento a mascherine e guanti monouso per chi opera nelle attività di vendita di generi alimentari;

considerata la necessità, al fine di evitare comunque possibili ulteriori occasioni di assembramento, di mantenere la sospensione anche dell'attività di commercio sul suolo pubblico esercitata in forma itinerante;

dato atto per quanto concerne il divieto di commercio ambulante in forma itinerante che l'attività non rientra comunque tra quelle autorizzate a continuare ad operare ai sensi del dPCM 10 aprile 2020, allegati 1 e 3;

valutato che, per la loro frequenza giornaliera e la loro connotazione assimilabile agli esercizi in sede fissa, i chioschi su area pubblica del settore alimentare ubicati in piazza Vittoria, possano continuare ad operare tenuto conto che incrementano l'offerta per i residenti e per lavoratori del centro storico, a condizione che la merce sia opportunamente protetta rispetto alla clientela, che siano comunque garantite misure di distanziamento degli astanti e che gli operatori indossino dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine;

visto l'articolo 32 della Costituzione;

visto l'articolo 54 del testo unico de e leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

con effetto immediato e **fino a revoca**,

1. l'annullamento definitivo della **Fiera di San Giuseppe** edizione 2020, che avrebbe dovuto svolgersi il 22 marzo 2020;
2. l'annullamento definitivo della **Fiera di Santa Croce** edizione 2020, prevista per il 3 maggio 2020;
3. che lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari nei chioschi ubicati in **piazza Vittoria**, prosegua a condizione che gli operatori impiegati nelle attività di vendita utilizzino dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti e garantiscano inoltre misure di distanziamento degli astanti e di protezione della merce esposta;
4. che nei mercati di servizio cd. **rionali** e nei **posteggi isolati** precedentemente sospesi possano operare esclusivamente i titolari di concessione e SCIA per il commercio di prodotti alimentari a partire **dal giorno 20 aprile 2020**, a condizione che gli operatori impiegati nelle attività di vendita utilizzino dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti e garantiscano inoltre misure di distanziamento degli astanti e di protezione della merce esposta;
5. che nel mercato **contadino di Via Filzi** possano operare esclusivamente i titolari di concessione per il commercio di prodotti alimentari a partire **dal giorno 22 aprile 2020**, a condizione che gli operatori impiegati nelle attività di vendita utilizzino dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti ed inoltre vengano adottati gli accorgimenti indicati con atto



gestionale del Dirigente del Servizio Sviluppo economico studi e statistica, finalizzati ad assicurare la distanza interpersonale di un metro, l'ingresso dilazionato degli ingressi all'area mercatale ed impedire la sosta prolungata più del tempo necessario per gli acquisti di beni da parte della clientela;

6. che nei seguenti mercati possano operare esclusivamente i titolari di concessione e SCIA per il commercio di prodotti alimentari a partire **dal giorno 27 aprile 2020**, a condizione che gli operatori impiegati nelle attività di vendita utilizzino dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti ed inoltre vengano adottati gli accorgimenti indicati con atto gestionale del Dirigente del Servizio Sviluppo economico studi e statistica, finalizzati ad assicurare la distanza interpersonale di un metro, l'ingresso dilazionato degli ingressi all'area mercatale ed impedire la sosta prolungata più del tempo necessario per gli acquisti di beni da parte della clientela:

- **mercato di servizio n. 1 – Trento centro cittadino;**
- **mercato specializzato n. 2 – Piazza delle Erbe;**
- **mercato specializzato n. 3 – Piazza Duomo;**
- **mercato contadino di Piazza Dante;**
- **mercato solidale di piazza Santa Maria Maggiore;**

7. che i posteggi degli operatori alimentari nell'ambito di ogni mercato siano ricollocati in modo da garantire il **massimo distanziamento** possibile tra le singole postazioni di vendita e comunque ad una distanza non inferiore a due metri l'uno dall'altro;

8. la sospensione dell'assegnazione dei posti non occupati dai titolari di concessione in tutti i mercati ove è prevista la **spunta**;

9. che le attività di commercio su area pubblica di prodotti del **settore non alimentare** rimangano sospese in ragione delle disposizioni di cui al dPCM 10 aprile 2020;

10. il divieto di commercio **itinerante** su suolo pubblico nel territorio del Comune di Trento, in ragione delle disposizioni del dPCM 10 aprile;

c o n s e n t e

- a) l'utilizzo di gruppi elettrogeni e generatori laddove non sia tecnicamente possibile effettuare l'allacciamento elettrico;
- b) l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;
- c) lo svolgimento dell'attività di consegna a domicilio dei prodotti alimentari da parte degli operatori del commercio ambulante in possesso di SCIA per il settore alimentare e dei produttori agricoli, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

d e m a n d a

Al Servizio Sviluppo economico, studi e statistica, previa consultazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio e in coordinamento con il Servizio Polizia Locale, il compito di formalizzare un dispositivo organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere il necessario distanziamento interpersonale ed evitare lo sviluppo di assembramenti vietati, procedendo anche allo spostamento dei mercati o di parte di essi ove necessario;

a v v e r t e

- **che tutti gli spostamenti personali effettuati per raggiungere i singoli mercati non comprovati da motivi di necessità, sono vietati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del dPCM 10 aprile 2020 e pertanto sono consentiti solo per le persone che gravitano nella zona per motivi di lavoro o perché ivi residenti;**
- che l'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal D.L. 25 marzo 2020 n.19;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di



Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Visto la Dirigente
f.to dott. Sabrina Redolfi

Il Sindaco
Prof. Alessandro Andreatta

VT/vt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento